

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

276^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 21 MARZO 1985

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente COSSIGA,
indi del vice presidente DE GIUSEPPE

INDICE

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA	Pag. 17	«Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore» (216), d'iniziativa del senatore Berlinguer e di altri senatori;
CONGEDI E MISSIONI	3	«Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore statale» (398), d'iniziativa del senatore Biglia e di altri senatori;
DISEGNI DI LEGGE		«Nuovo ordinamento della istruzione secondaria superiore» (756), d'iniziativa del senatore Malagodi e di altri senatori;
Seguito della discussione:		PRESIDENTE
«Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore statale» (52), d'iniziativa del senatore Saporito e di altri senatori;		Pag. 3, 4
		FALCUCCI, <i>ministro della pubblica istruzione</i> ...
		13
		MASCAGNI (PCI)
		16
		MEZZAPESA (DC), <i>relatore</i>
		10

Presidenza del presidente COSSIGA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

SCLAVI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 14 marzo.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bernassola, Bonifacio, Carta, Cavaliere, Cerami, Colajanni, Colella, Crollalanza, Cuminetti, De Cataldo, Degan, Fanfani, Foschi, Jervolino Russo, Lipari, Loprieno, Mazzola, Papalia, Pastorino, Pinto Biagio, Prandini, Taviani, Toros, Vernaschi, Vettori, Viola.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Mitterdorfer, a Strasburgo, per attività della Sottocommissione per le questioni universitarie del Consiglio d'Europa; Pollidoro, a Parigi, per attività della Commissione agricoltura del Consiglio d'Europa.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

«Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore statale» (52), d'iniziativa del senatore Saporito e di altri senatori;

«Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore» (216), d'iniziativa del senatore Berlinguer e di altri senatori;

«Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore statale» (398), d'iniziativa del senatore Biglia e di altri senatori;

«Nuovo ordinamento della istruzione secondaria superiore» (756), d'iniziativa del senatore Malagodi e di altri senatori

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 52, 216, 398 e 756.

Signori senatori, il senatore Spitella mi ha informato ieri alle ore 24 — subito dopo aver tolto la seduta della 7^a Commissione permanente, da lui presieduta in sostituzione del senatore Valitutti — che la stesura definitiva e formale degli emendamenti che la Commissione stessa ha deciso di proporre all'Assemblea in adempimento del mandato ad essa conferito il 7 marzo 1985, ai sensi dell'articolo 100, undicesimo comma, del Regolamento, con il consenso unanime dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, non potrà essere perfezionata prima delle ore 10 di questa mattina.

Appena ricevuti i testi dei predetti emendamenti, il Servizio di Segreteria provvederà senza indugio alla riproduzione fotostatica degli stessi e alla consegna ai Gruppi parlamentari di un congruo numero di copie, intendendosi con questa formalità adempiuto l'obbligo di pubblicazione. Ciò potrà essere fatto, prevedibilmente, intorno alle ore 10,30-10,45.

Occorrerà, a questo punto, lasciare un certo tempo a disposizione della Presidenza, nonché dei Gruppi parlamentari e dei senatori, per l'esame delle proposte della Commissione, anche ai fini dell'eventuale presentazione di subemendamenti, presentazione che comunque dovrà avvenire entro le ore 11,15.

È prevista inoltre una Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, che mi è stata formalmente richiesta, la quale non potrà aver luogo se non dopo la presentazione degli emendamenti da parte della Commissione.

La seduta, pertanto, è sospesa e sarà ripresa alle ore 11,30.

(La seduta, sospesa alle ore 9,45, è ripresa alle ore 11,50).

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per consentire la stampa e la distribuzione dei nuovi emendamenti presentati, sui quali l'Assemblea dovrà discutere e votare, sospendo la seduta fino alle ore 12,30.

(La seduta, sospesa alle ore 11,55, è ripresa alle ore 12,35).

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo unificato proposto dalla Commissione, rinviati ai sensi dell'articolo 100, undicesimo comma, del Regolamento. Avverto che gli emendamenti della Commissione di cui è stata data precedentemente notizia, nonché i nuovi emendamenti presentati dal Governo sono i seguenti:

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. ...

(Articolazione dei settori)

1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 2, i settori in cui si articola la scuola secondaria superiore sono i seguenti:

- 1) delle arti;
- 2) umanistico;
- 3) delle scienze speciali e delle informazioni;
- 4) scientifico-tecnologico.

2. Ogni settore si articola in indirizzi per assicurare una formazione culturale ed una preparazione professionale polivalente idonee a corrispondere sia al proseguimento degli studi nelle istituzioni dell'istruzione superiore che al diretto inserimento nel mondo del lavoro.

3. Gli indirizzi sono definiti nell'ambito dell'articolo 24. I relativi piani di studio comprendono le materie dell'area comune e quelle proprie dei singoli indirizzi, per corrispondere alle finalità di ciascuno di essi.

4. Per corrispondere a particolari esigenze, anche con riferimento a caratteristiche produttive del territorio, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, possono essere attivati istituti di istruzione secondaria superiore ad indirizzo ed ordinamento speciali.

5. I piani di studio di detti istituti, possono prevedere durata, modalità didattiche, orari e titoli finali di studio differenziati. In prima applicazione l'istituzione è disposta con i criteri e secondo le procedure previsti per la emanazione dei decreti delegati di cui all'articolo 24.

5.0.2

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. ...

(Prolungamento dell'istruzione obbligatoria)

1. Contestualmente all'attivazione del primo anno dei corsi della scuola secondaria superiore riformata, l'istruzione obbligatoria sarà prolungata a complessivi dieci anni, al fine di assicurare a tutti i giovani una formazione che corrisponda alle esigenze di elevazione culturale e di preparazione professionale.

2. L'assolvimento dell'istruzione obbligatoria, dopo il conseguimento della licenza di scuola media, si realizza:

a) con la frequenza della scuola secondaria superiore nei primi due anni del ciclo quinquennale;

b) con la frequenza di corsi attivati nell'ambito dell'ordinamento scolastico e rispondenti alle finalità di cui al primo comma; essi possono essere realizzati anche secondo moduli di alternanza scuola lavoro o in forma integrativa con la formazione professionale; essi sono idonei anche al proseguimento degli studi in un indirizzo coerente al corso seguito.

3. I piani di studio, la certificazione conclusiva ed ogni altra modalità atta a disciplinare l'istituzione, la soppressione, la modifica, l'organizzazione ed articolazione didattica di detti corsi, nonché il loro raccordo con i piani di studio dei primi due anni della scuola secondaria superiore e, ai fini del conseguimento di qualifiche professionali, con la normativa prevista dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, sono definiti nell'ambito dei decreti delegati di cui al successivo articolo 24. L'istituzione dei corsi avverrà sulla base di piani regionali predisposti dai sovrintendenti scolastici regionali, sentite le Regioni ed i consigli scolastici provinciali.

4. La certificazione dell'assolvimento dell'istruzione obbligatoria è di esclusiva competenza dell'autorità scolastica. È comunque prosciolto dall'obbligo chi dimostri di aver osservato per almeno dieci anni le norme sull'istruzione obbligatoria.

5, 0, 3

LA COMMISSIONE

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

Art. 7.

(Istruzione artistica)

1. In considerazione dei problemi specifici del settore delle arti è consentita la deroga al disposto di cui al terzo comma dell'articolo 2, per ciò che concerne il numero delle materie di indirizzo ed il loro rapporto con le materie dell'area comune.

2. Nell'ambito dei decreti delegati di cui all'articolo 24 saranno definiti:

a) gli studi musicali a finalità professionale della scuola secondaria superiore ed i relativi criteri di accesso;

b) gli studi musicali propedeutici a quelli di cui alla lettera a) da svolgersi nelle scuole elementari e medie a orientamento musicale;

c) la disciplina del reclutamento del personale direttivo e docente delle discipline musicali nelle scuole di cui alle lettere a) e b);

d) l'ordinamento del "Conservatorio di musica", quale istituzione dell'istruzione superiore; la normativa concernente l'accesso, i diplomi da esso rilasciati, la disciplina del reclutamento del personale direttivo e docente.

7. 10

LA COMMISSIONE

Sostituire l'articolo 20 con il seguente:

Art. 20.

(Revisione delle istituzioni scolastiche esistenti e procedure per la localizzazione delle nuove istituzioni)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati di cui all'articolo 24, il Ministro della pubblica istruzione definisce, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, un piano nazionale per la utilizzazione delle istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria superiore funzionanti in ciascun distretto, in conformità agli obiettivi di riforma indicati dalla presente legge. Tale piano è definito sulla base di piani provinciali che saranno predisposti dai provveditori agli studi, sentiti la Provincia, i consigli scolastici distrettuali ed il consiglio scolastico provinciale. Esso prevede gli indirizzi per gli istituti già funzionanti e la eventuale fusione di più istituti, in modo da assicurare gradualmente la presenza nell'ambito distrettuale o interdistrettuale di tutti gli indirizzi e la compresenza, nel medesimo istituto, di più indirizzi appartenenti anche a settori diversi. Gli istituti così ristrutturati devono tendere a costituire, di norma, scuole aventi non meno di 400 e non più di 1.000 studenti. E in ogni caso

fatta salva la possibilità di derogare a tali limiti negli istituti situati nelle zone di cui agli articoli 9 e 27 o in zone con particolari esigenze territoriali e negli istituti di cui al quarto comma dell'articolo 5-bis e all'articolo 7.

2. Agli stessi criteri si atterrà il Ministro della pubblica istruzione negli interventi successivi alla prima attuazione del piano.

3. Le Regioni e gli enti locali, nel programmare e realizzare il piano di sviluppo e di utilizzazione delle strutture edilizie per la scuola secondaria superiore, devono attenersi al piano nazionale di cui al presente articolo, assicurando gradualmente la costruzione di nuove unità scolastiche nei distretti che ne siano privi.

4. All'istituzione dei singoli istituti si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, previa assunzione degli oneri da parte delle Province interessate.

20. 8

LA COMMISSIONE

Art. 23.

Aggiungere il seguente comma:

«L'applicazione dei predetti provvedimenti non dovrà comunque comportare un aumento della consistenza numerica delle attuali dotazioni organiche».

23.5

IL GOVERNO

Aggiungere alla fine il seguente comma:

Al fine di assicurare alla Biblioteca di documentazione pedagogica, con sede in Firenze, le condizioni per sviluppare la rete italiana di documentazione pedagogica e per far fronte ai progetti di documentazione sul sistema scolastico del Paese, il Ministro della pubblica istruzione può assegnare al pre-

detto organismo, anche in deroga alla vigente normativa, unità di personale della scuola, dell'Università o dell'amministrazione scolastica centrale e periferica specializzato in tecnologie informatiche.

23.6

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo 24 con il seguente:

Art. 24.

(Delega)

Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria sui seguenti oggetti e con i criteri di seguito indicati, entro il termine di sei mesi per quanto si riferisce alla lettera a) e di ventiquattro mesi per quanto si riferisce alle lettere successive:

a) la indicazione degli indirizzi, per ciascuno dei settori in cui si articola la scuola secondaria superiore. Essa si conformerà ai seguenti criteri:

— gli indirizzi del settore delle arti rispondono alle esigenze formative delle arti visive, delle tecniche di progettazione di immagine per l'industria, dello spettacolo e delle attività musicali e coreutiche;

— gli indirizzi del settore umanistico rispondono alle esigenze formative degli istituti classici, di quelli linguistici moderni e delle finalità culturali e professionali attinenti ai beni culturali, all'ambiente ed al turismo;

— gli indirizzi del settore delle scienze sociali e dell'informazione rispondono alle esigenze formative delle scienze educative e sociali, delle scienze giuridiche ed economiche e delle tecnologie aziendali, nonché delle scienze e delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni;

— gli indirizzi del settore scientifico-tecnologico rispondono alle esigenze di una formazione scientifica comprensiva anche delle relative tecnologie; questi indirizzi saranno determinati in relazione a specializ-

zazioni scientifiche ed a professionalità tenendo conto dell'evoluzione delle scienze e delle tecnologie e del loro impiego nelle attività dei settori primario, secondario e terziario.

Le finalità sopra indicate non coincidono necessariamente con altrettanti singoli indirizzi.

b) la definizione dei piani di studio di ogni indirizzo. Essa concerne:

— le materie dell'area comune secondo le finalità previste dall'articolo 4;

— le materie di indirizzo, in modo da assicurare: la loro coerente integrazione con le materie dell'area comune; la loro rispondenza alle esigenze di una formazione flessibile in armonia con la rapidità delle trasformazioni scientifiche, tecnologiche e professionali; la possibilità di particolari adeguamenti rispetto a caratteristiche del territorio;

c) la definizione:

— dei piani di studio degli indirizzi del settore delle arti in conformità di quanto previsto dal primo comma dell'articolo 7;

— di una nuova disciplina dell'ordinamento degli studi musicali. Essa risponde ai seguenti principi e criteri direttivi: assicurare l'insegnamento di discipline musicali in scuole elementari e medie ad orientamento musicale; disciplinare l'accesso alla scuola secondaria superiore ad ordinamento musicale previo superamento di apposite prove; definire gli insegnamenti della scuola secondaria superiore rispondenti alle esigenze specifiche degli studi musicali in coerenza con le finalità di cui al secondo comma dell'articolo 7; disciplinare le finalità e la durata differenziata dei corsi di studio dei conservatori di musica, adottando, per la loro trasformazione e dislocazione sul territorio nazionale e per il reclutamento del personale docente, criteri coerenti con la loro natura di istituzione di istruzione superiore; stabilire i criteri per l'ammissione, mediante esame, ai conservatori di musica e per la valutazione del titolo finale di studio conseguito nella scuola secondaria superiore ad ordinamento musicale; definire la tipologia

dei diplomi rilasciati dai conservatori di musica quali istituzioni di istruzione superiore;

— delle norme di reclutamento del personale direttivo del settore delle arti e di quello docente dello stesso settore per le specifiche discipline di indirizzo, nonché di quello relativo all'insegnamento delle discipline musicali nella scuola elementare e media;

d) la definizione di criteri generali per assicurare nelle zone del territorio nazionale abitate da minoranze di lingua diversa da quella italiana, l'adeguamento dei piani di studio alla tutela e valorizzazione dello specifico patrimonio linguistico e culturale;

e) la definizione dei piani di studio dei corsi di cui alla lettera *b)* del secondo comma dell'articolo 5-ter determinando la caratterizzazione per settori professionali anche con riferimento ai programmi regionali in materia di formazione professionale; la loro distribuzione sul territorio nazionale e la rispondenza alle esigenze locali; i criteri di utilizzazione del personale docente, di esperti e del personale non docente. Detti piani di studio comprenderanno materie di indirizzo e professionali con pratica di laboratorio e di lavoro accanto alle stesse materie dell'area comune previste per i primi due anni della scuola secondaria superiore, i cui programmi saranno svolti in modo da assicurare risultati formativi pari a quelli dei primi due anni della scuola stessa. Al fine di corrispondere alle particolari esigenze di flessibilità e di professionalità di detti piani di studio, potranno essere previste specifiche disposizioni in ordine sia al calendario scolastico, sia alla organizzazione delle classi, degli orari e di ogni altra peculiarità didattica;

f) l'indicazione dei criteri generali di organizzazione, di utilizzazione dei docenti, per i corsi previsti dagli articoli 2 ed 11 della presente legge, nonché la precisazione dei soggetti tenuti ad affrontare la spesa ed i parametri della medesima;

g) la trasformazione degli attuali ruoli nazionali del personale docente della scuola secondaria superiore, ivi compresi i licei

artistici e gli istituti d'arte, in ruoli regionali con attribuzione delle relative competenze in materia di stato giuridico, attualmente spettanti al Ministro della pubblica istruzione, al sovrintendente scolastico regionale, con esclusione delle competenze relative alla decisione dei ricorsi amministrativi; la trasformazione dei ruoli degli insegnanti tecnico-pratici e degli insegnanti di stenografia, dattilografia, tecniche della duplicazione, calcolo a macchina e contabilità meccanizzata degli istituti tecnici e professionali, ridefinendone la collocazione nell'ambito delle qualifiche funzionali previste dall'articolo 46 della legge 11 luglio 1980, n. 312, previa determinazione di nuove classi di abilitazione e di concorso relative anche alle attività formative connesse alla pratica di laboratorio e di lavoro di cui all'articolo 3, stabilendo per ciascuna classe di abilitazione gli specifici titoli di studio, nel quadro di una formazione di livello universitario, richiesti per accedervi, e la qualifica funzionale cui la classe di abilitazione stessa inerisce, nonchè consentendo, in via transitoria, l'inquadramento nei nuovi ruoli, e nelle rispettive qualifiche funzionali, degli insegnanti tecnico-pratici, e degli insegnanti di stenografia, dattilografia, tecniche della duplicazione, calcolo a macchina e contabilità meccanizzata, in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore dei decreti delegati di cui al presente articolo, anche a prescindere dal possesso dell'abilitazione prescritta, purchè forniti di diploma di laurea o, per le classi di abilitazione relative alle attività di pratica di laboratorio e di lavoro e per i rispettivi ruoli, anche soltanto di diploma di istruzione secondaria superiore; la determinazione, analogamente a quanto precedentemente previsto, delle modalità per l'inquadramento nei ruoli dello Stato del personale insegnante tecnico-pratico e assistente dipendente dalle amministrazioni provinciali, in servizio presso gli istituti tecnici ed i licei scientifici; il passaggio alle Regioni, nel quadro delle garanzie definite dallo stato giuridico, degli insegnanti tecnico-pratici i cui insegnamenti non siano compresi nelle nuove classi di concorso; l'inquadramento, a do-

manda, nei ruoli relativi agli insegnamenti propri dell'indirizzo delle scienze umane, psicopedagogiche e sociali degli insegnanti elementari, assegnati, per le esercitazioni didattiche, agli istituti magistrali statali ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, nonchè degli insegnanti incaricati di esercitazioni didattiche nelle scuole magistrali statali, forniti del titolo di laurea e della relativa abilitazione, o che conseguano quest'ultima entro quattro anni anni dall'entrata in vigore dei decreti delegati di cui al presente articolo;

h) la disciplina degli istituti di istruzione secondaria superiore; le norme delegate definiscono l'ambito della loro autonomia di funzionamento; prevedono le modalità di disciplina regolamentare della loro gestione e quella del riscontro in conformità a quelle previste dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416; unificano il sistema di amministrazione del personale direttivo, docente e non docente nelle scuole di ogni ordine e grado a mezzo di contabilità speciali in conformità a quello attualmente vigente per l'amministrazione degli insegnanti elementari;

i) l'unificazione presso le Province delle competenze degli enti locali relative alla scuola secondaria superiore.

24. 18

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 24, inserire i seguenti:

Art. ...

(Procedure di delega)

1. Il decreto delegato relativo alla materia di cui alla lettera a) del precedente articolo 24 va emanato, previa acquisizione da parte del Ministro della pubblica istruzione di proposte ed elementi di valutazione dell'Accademia Nazionale dei Lincei, del Consiglio Nazionale delle Ricerche e del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro; il Ministro, sentiti il Consiglio nazionale della pubblica istruzione ed il Consiglio universi-

tario nazionale, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, trasmette lo schema delle norme delegate alle Commissioni permanenti competenti per materia della Camera e del Senato, che si pronunciano nel termine di trenta giorni.

2. Nelle materie di cui alla lettera *b*) e successive del precedente articolo 24, il Ministro della pubblica istruzione, sentiti il Consiglio nazionale della pubblica istruzione ed il Consiglio universitario nazionale, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, predispone lo schema delle norme delegate che, dopo il preliminare esame del Consiglio dei ministri, è trasmesso al Parlamento perchè sia sottoposto alle Commissioni permanenti competenti per materia della Camera e del Senato, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni; il Ministro della pubblica istruzione, acquisito il parere o decorsi i termini, previo esame del Consiglio dei ministri, predispone le norme delegate da sottoporre al parere definitivo delle suddette Commissioni, che è espresso entro trenta giorni dalla richiesta del Governo.

3. Nel periodo di tempo stabilito per la formulazione del parere i componenti del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e del Consiglio universitario nazionale sono esonerati dal servizio.

24.0.2

LA COMMISSIONE

Art. ...

(Modifiche successive alla emanazione dei decreti delegati)

Successivamente alla emanazione dei decreti delegati possono essere apportate modifiche agli indirizzi ed ai piani di studio, fermi restando i settori stabiliti dall'articolo 5 ed i criteri fissati rispettivamente alle lettere *a*) e *b*) del primo comma dell'articolo 24, mediante decreto del Presidente della Repubblica con la procedura stabilita, rispettivamente, al primo ed al secondo comma dell'articolo 24-bis.

24.0.3

LA COMMISSIONE

Sostituire l'articolo 25 con il seguente:

Art. 25.

(Programmi di insegnamento)

1. I programmi di insegnamento, ivi compresi quelli dei corsi di cui alla lettera *b*) del secondo comma dell'articolo 5-ter, l'orario delle materie dell'area comune, di quelle di indirizzo e della pratica di laboratorio o di lavoro, nonchè le prove di idoneità sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentite le Commissioni di cui all'articolo 24 ed il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati di cui al medesimo articolo. Il Ministro della pubblica istruzione può avvalersi di una commissione di esperti nominata secondo criteri di pluralismo culturale e di competenze disciplinari o professionali.

2. Al fine di assicurare il costante adeguamento dei programmi della scuola secondaria superiore allo sviluppo della cultura, della scienza e della tecnologia, i programmi di insegnamento sono oggetto di verifica almeno ogni sette anni da parte del Ministero della pubblica istruzione, il quale vi provvede sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e tenuto conto delle indicazioni formulate dagli istituti regionali di ricerca, aggiornamento e sperimentazione educativi.

25.4

LA COMMISSIONE

All'emendamento 25.0.1, al comma 1, sostituire la parola: «una commissione» con l'altra: «commissioni».

25.0.1/1

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo 34 con il seguente:

«All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 35.000

milioni nell'anno 1985, in lire 142.200 milioni nell'anno 1986 ed in lire 223.100 milioni nell'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio».

34.2

IL GOVERNO

Invito il relatore ad illustrare gli emendamenti presentati dalla Commissione e a dare altresì conto dei lavori che la Commissione ha svolto in questo periodo.

MEZZAPESA, *relatore*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli senatori, i colleghi già sanno quali furono le decisioni prese dal Presidente dell'Assemblea dopo aver sentito i Presidenti dei Gruppi parlamentari, in seguito alla reiezione dell'articolo 5 del provvedimento di riforma della scuola secondaria superiore. Questo articolo, insieme agli altri che con esso avevano una più stretta e diretta connessione, fu rinviato alla 7^a Commissione, ai sensi dell'undicesimo comma dell'articolo 100 del Regolamento, in modo che la Commissione stessa riesaminasse la materia, per apportare quelle modifiche ai vari articoli, rese indispensabili dalla soluzione che preliminarmente doveva essere data all'argomento dell'articolo 5, tenendo naturalmente conto della volontà negativa espressa dall'Assemblea nei confronti dello stesso articolo.

La Commissione ovviamente si è trovata di fronte a una situazione non facile, ad un problema piuttosto complicato. Non dirò, come qualcuno ha sostenuto sulla stampa, che si trattava proprio di una quadratura del cerchio, ma si trattava comunque certamente di una situazione non agevole, trovandosi la Commissione di fronte alla necessità di recuperare, in qualche modo, la materia dell'articolo 5 che è stato respinto e che è assolutamente necessaria e imprescindibile

per il completamento dell'edificio della riforma della scuola secondaria superiore. Naturalmente, però, questa materia andava recuperata nel rispetto del voto dell'Assemblea, e quando dico «voto dell'Assemblea» non intendo riferirmi soltanto al voto di reiezione dell'articolo 5 (anche a questo, certo), ma pure alle precedenti deliberazioni con le quali l'Assemblea aveva approvato i primi quattro articoli del disegno di legge di riforma e ai quali l'articolo 5 era strettamente collegato e connesso.

D'altra parte mi sia consentito ricordare che la stessa Assemblea, con votazioni parziali precedenti, alcune delle quali svolte anche a scrutinio segreto, nella sostanza aveva espresso una volontà di adesione all'impianto dell'articolo 5, respingendo — qualche volta, ripeto, anche con votazioni a scrutinio segreto — tutti gli emendamenti che tendevano a sovvertire quell'impianto, votando per divisione i primi dieci commi dell'articolo relativi alla definizione degli indirizzi e respingendo quegli emendamenti tendenti a sopprimere gli ultimi commi dello stesso articolo 5 — l'undicesimo, il dodicesimo ed il tredicesimo — che istituivano il cosiddetto ciclo breve.

Mi sia consentito, dunque, ribadire anche quello che ho detto in Commissione, e cioè che noi ci trovavamo di fronte ad un voto in qualche modo contraddittorio e comunque non chiaro nelle sue indicazioni politiche, in positivo o in negativo. Certo, come è stato riconosciuto con onestà intellettuale da tutte le parti politiche in Commissione, non era di facile soluzione il problema di interpretare il significato politico di questo voto, il quale lasciava aperto il varco ad ogni possibile interpretazione che ciascuno ovviamente era portato a fare in coerenza con la propria impostazione di base, con le proprie convinzioni e con il proprio disegno politico.

Ad ogni buon conto, nel corso delle numerose riunioni che la Commissione ha tenuto in questi giorni, anche in sedute notturne, sono state esaminate alcune proposte che tendevano a far uscire la Commissione prima e l'Assemblea poi — almeno ce lo auguriamo — dall'*impasse* che si era venuta a creare. In breve, la normativa che viene proposta oggi

all'esame dell'Assemblea presenta notevoli cambiamenti rispetto a quella che è stata respinta. Mi rifarò agli argomenti principali piuttosto che agli articoli o ai commi, facendo naturalmente volta per volta gli opportuni e necessari riferimenti anche a questi.

Il primo tema è quello che riguarda i settori. L'articolo 5 respinto prevedeva, al primo comma, che la scuola secondaria si articolasse nei seguenti settori: artistico, umanistico e delle scienze sociali, scientifico-tecnologico, cioè ne presentava tre. Il nuovo testo prevede invece quattro settori. Infatti si dice: «In applicazione di quanto previsto dall'articolo 2, i settori in cui si articola la scuola secondaria superiore sono i seguenti: 1) delle arti; 2) umanistico; 3) delle scienze sociali e delle informazioni; 4) scientifico-tecnologico».

Per quanto concerne il secondo argomento, gli indirizzi, credo che ci sia in questo la distinzione più corposa. Mentre nell'articolo 5 c'era un elenco puntuale, settore per settore, degli indirizzi in cui il legislatore intendeva articolare la nuova scuola secondaria superiore, nel nuovo testo non si parla più di articolazione definita ma ne viene demandata la definizione alla sede della decretazione delegata. Basterebbe questo, a mio avviso e ad avviso della maggioranza, per eliminare qualunque riserva o qualunque problema di ammissibilità o meno. Ad ogni modo, non è questo argomento che riguarda il relatore: è solo una valutazione che io faccio.

Ovviamente, dal momento che si demanda la definizione alla sede della decretazione delegata, vengono doverosamente indicati alcuni criteri cui il legislatore delegato dovrà ispirarsi nella determinazione degli indirizzi. Sempre in quello che abbiamo chiamato articolo 5-*bis*, si dice, al secondo comma: «Ogni settore si articola in indirizzi per assicurare una formazione culturale ed una preparazione professionale polivalente idonee a corrispondere sia al proseguimento degli studi nelle istituzioni dell'istruzione superiore che al diretto inserimento nel mondo del lavoro».

Il terzo comma recita: «Gli indirizzi sono

definiti nell'ambito dell'articolo 24», che, come i colleghi sanno, è l'articolo della delega. «I relativi piani di studio comprendono le materie dell'area comune e quelle proprie dei singoli indirizzi, per corrispondere alle finalità di ciascuno di essi».

Proprio al primo punto del nuovo articolo 24 vengono dettati quei principi e quei criteri ispiratori che costituiranno il binario, per così dire, su cui si muoverà l'azione del legislatore delegato. Si prevede infatti che l'indicazione degli indirizzi si conformerà ai seguenti criteri: «gli indirizzi del settore delle arti rispondono alle esigenze formative delle arti visive, delle tecniche di progettazione di immagine per l'industria, dello spettacolo e delle attività musicali e coreutiche; gli indirizzi del settore umanistico rispondono alle esigenze formative degli istituti classici, di quelli linguistici moderni e delle finalità culturali e professionali attinenti ai beni culturali, all'ambiente ed al turismo; gli indirizzi del settore delle scienze sociali e dell'informazione rispondono alle esigenze formative delle scienze educative e sociali, delle scienze giuridiche ed economiche e delle tecnologie aziendali, nonché delle scienze e delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni».

Infine: «gli indirizzi del settore scientifico-tecnologico rispondono alle esigenze di una formazione scientifica comprensiva anche delle relative tecnologie; questi indirizzi saranno determinati in relazione a specializzazioni scientifiche ed a professionalità, tenendo conto della evoluzione delle scienze e delle tecnologie e del loro impiego nelle attività dei settori primario, secondario e terziario».

La Commissione ha poi ritenuto di aggiungere anche un comma ulteriore, accogliendo una indicazione di qualche forza politica, cioè che «le finalità sopra indicate non coincidono necessariamente con altrettanti singoli indirizzi».

C'è poi la lettera *b*) che definisce i piani di studio per ciascuno. Quel che voglio sottolineare in questa illustrazione in particolare è che è stata accolta anche qui un'indicazione venuta da più parti, prima in sede di Commissione, poi in Aula, circa alcune procedure

della delega per quanto specificamente si riferisce agli indirizzi. Cioè si dice che il Ministro della pubblica istruzione deve acquisire proposte ed elementi di valutazione da parte di organismi culturali che esistono nel nostro paese e in particolare si cita l'Accademia nazionale dei Lincei, il Consiglio nazionale delle ricerche e il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Rimane fermo ovviamente, sempre per questo impegno, che si affida al Ministro, di acquisire valutazioni da organismi culturali, il ruolo del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e del Consiglio universitario nazionale che hanno compiti direi più direttamente specifici in questa materia.

Terzo punto: i cosiddetti corsi di ciclo breve. L'articolo 5 non ne parla più ed io aggiungerei un «purtroppo». Me la devono consentire i colleghi questa valutazione, almeno a titolo personale, ma credo di interpretare valutazioni politiche di una larga parte di questa Assemblea. Ad ogni buon conto, a titolo personale mi sia consentito di aggiungere un «purtroppo».

Infatti, come era stata presentata la materia nell'articolo 5, che era stata — respingendo gli emendamenti che volevano sopprimere questi commi — sostanzialmente accettata nelle votazioni precedenti, si offriva la possibilità di un'articolazione più moderna, adeguata all'impostazione, oggi, di una scuola che voglia essere al passo con i tempi e al passo con le esigenze del mondo della produzione e del lavoro. Invece l'articolo 5 non ne parla più. In una forma molto diversa e, direi, con una funzione assai più riduttiva, una parte di questa materia ritorna nell'articolo che chiameremo 5-ter, in cui si anticipa, rispetto all'articolo 32 che ovviamente ne risulterà assorbito, l'argomento dell'estensione dell'istruzione obbligatoria.

In sostanza si dice all'articolo 5-ter, emendamento 5.0.3, che l'istruzione obbligatoria viene prolungata dagli otto attuali a complessivi dieci anni, al fine di assicurare a tutti i giovani una formazione che risponda alle esigenze di elevazione culturale e di preparazione professionale. Si aggiunge che l'assolvimento dell'istruzione obbligatoria in questa ultima fascia, cioè negli ultimi due

anni dopo il conseguimento della licenza di scuola media, si realizza in due modi: o con la frequenza della scuola secondaria superiore, cioè dei primi due anni della scuola secondaria superiore, o con la frequenza di corsi attivati nell'ambito dell'ordinamento scolastico e rispondenti a quelle finalità di cui sopra, vale a dire l'elevazione culturale e la preparazione professionale.

Vengono indicate anche alcune direttive a cui il legislatore delegato dovrà ispirarsi nell'articolazione e nella attivazione di questi corsi. Credo che si evinca facilmente che non si può parlare — mi auguro che nessuno lo faccia — di riproposizione pura e semplice dei cosiddetti corsi a ciclo breve i quali, nella intenzione di chi li voleva, venivano a costituire un importante segmento della nuova scuola, flessibile nella sua struttura, moderna nella sua finalità, con quegli sbocchi — precisamente tre — che offriva al giovane che avesse voluto seguirne i piani di studio, al giovane cioè che avesse almeno in un primo momento rinunciato ad affrontare il ciclo quinquennale di studi di un corso della nuova scuola secondaria superiore. Nel nuovo testo si vuole soltanto offrire ai giovani, ai fini dell'assolvimento degli ultimi due anni dell'obbligo scolastico, esteso a dieci anni, una opportunità in più rispetto a quello schema indifferenziato, facile, ma piatto del «tutti a scuola e tutti nei primi due anni del ciclo quinquennale». Si vuole offrire cioè ai giovani la possibilità di conciliare l'esigenza dell'elevazione del livello culturale con l'esigenza che questi due anni non vengano dispersi, ed eventualmente perduti agli effetti dell'inserimento dei giovani nel mondo della produzione, nel mondo del lavoro. Mi permetto di sottoporre all'attenta riflessione dell'Assemblea una tale proposta e mi auguro che su questo punto — anche se su tanti altri abbiamo registrato ed eventualmente registreremo differenti prese di posizione — l'Assemblea manifesti una concorde valutazione.

Infine, signor Presidente, con la lettera c) dell'articolo 24 si viene a colmare una lacuna del precedente testo a proposito dell'istruzione artistica, e in modo particolare dell'istruzione musicale. Nel testo prece-

dente ci si limitava a rinviare alla sede della decretazione delegata l'organizzazione, l'articolazione degli studi musicali, e venivano date indicazioni piuttosto generiche, mentre non seguiva la parte più inerente alle direttive, che consente e che completa una legge-delega; in questo testo troverete, all'articolo 24, la lettera c) in cui si indicano i principi e i criteri direttivi per la disciplina del nuovo ordinamento degli studi musicali. Per quanto riguarda gli altri articoli, che furono indicati giustamente dal Presidente nella sua comunicazione all'Assemblea, collegati alla materia dell'articolo 5, non ci sono argomenti che meritino un approfondimento, perchè si tratta solo di collegamenti di natura più formale che sostanziale. I tre punti che mi premeva affrontare, riguardanti una distinzione sostanziale, sono appunto quello dei settori, quello degli indirizzi, e quello dei cosiddetti cicli brevi.

Credo, signor Presidente, di aver esaurito quanto mi premeva chiarire all'Assemblea.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore Mezzapesa per essersi sobbarcato l'ulteriore fatica di questa esposizione.

Invito il rappresentante del Governo ad illustrare gli emendamenti presentati.

FALCUCCI, ministro della pubblica istruzione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo l'esposizione puntuale del senatore Mezzapesa, che ancora una volta ringrazio per il modo particolarmente attivo, intelligente ed equilibrato in cui contribuisce a far giungere in porto, mi auguro, questa difficile navigazione, voglio esprimere un ringraziamento al Presidente della Commissione, senatore Valitutti, al vice presidente senatore Spitella e a tutti i colleghi della Commissione per aver contribuito con spirito costruttivo ad affrontare un nodo cruciale della riforma, non solo per le complicazioni conseguenti alla caduta dell'articolo 5, ma per la difficoltà di trovare una soluzione che non fosse una soluzione qualunque, tanto per giungere all'approvazione del disegno di legge.

Il disegno complessivo di questo progetto si regge sul principio di una scuola unitaria articolata. Nell'articolo 2 abbiamo fatto riferimento ai settori come struttura portante della nuova scuola secondaria; si tratta ora di individuare e definire in modo appropriato la caratteristica degli indirizzi all'interno di ciascun settore.

La scuola e soprattutto la scuola secondaria superiore deve rispondere a due esigenze fondamentali: la continuità e la flessibilità. L'articolazione in settori, che con l'articolo 5.0.2 viene individuata in quattro aree, esprime questa visione complessiva degli ambiti culturali, scientifici e professionali cui un'istruzione secondaria e superiore deve rispondere, affidando all'esercizio della delega l'individuazione degli indirizzi. I colleghi ricorderanno che sia nel corso della discussione generale, sia in sede di esame dei singoli articoli ed emendamenti, rispetto alle ipotesi di eliminare l'elenco degli indirizzi, non opponevo questioni di principio, nè ideologiche, ma piuttosto l'esigenza di configurare alcuni criteri oggettivi di sufficiente certezza che consentissero da un lato al Governo di esercitare la delega in modo non eccessivamente discrezionale ma secondo linee espresse dal Parlamento, e dall'altro di assicurare al Parlamento, gli elementi obiettivi di verifica circa l'esercizio della delega.

Pertanto, resa comunque obbligata questa strada dalla caduta dell'articolo 5, due esigenze si sono confrontate nel dibattito in Commissione: quella di fissare punti di riferimento chiari per l'esercizio della delega e quella di tener conto, per la definizione degli indirizzi, delle esigenze di flessibilità e di confronto anche con il mondo esterno a quello scolastico. Si è pervenuti ad una soluzione equilibrata che contempererà in modo accettabile le due esigenze.

Apprezzo anche che sia stato ricompreso, con una formulazione parzialmente diversa, un emendamento presentato a suo tempo dal senatore Valitutti, il quale aveva trovato un vasto riscontro in Assemblea. Tale norma consente, ferma restando la caratterizzazione degli indirizzi secondo le finalità di cui all'articolo 24, di tener conto di esigenze

specifiche, prevedendo la possibilità di istituire scuole ad ordinamento speciale.

È particolarmente rilevante l'articolo 5.0.3 sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria. Ritengo che questo elemento debba essere valutato dall'Assemblea con grande attenzione e positivamente. Nel corso del dibattito generale è stato sottolineato, sia dai banchi degli onorevoli senatori ma anche da parte del Governo, che siamo in presenza di una realtà sociale che esige complessivamente una elevazione diffusa del livello culturale e professionale.

Non siamo più in presenza di una società che può affidare il suo sviluppo al livello avanzato di un'élite dirigente; andiamo invece verso una società che esige una capacità dirigenziale diffusa, una capacità innanzitutto di dirigere se stessi in rapporto alla realtà più impegnativa della vita civile, sociale ed economica. Quindi una società come la nostra, che esige in modo diffuso una capacità dirigenziale, non può realizzarsi se non puntando alla massima e diffusa elevazione culturale e professionale. Per questo motivo il problema dell'elevazione dell'istruzione obbligatoria non va affrontato in termini meramente anagrafici o rimanendo fermi ad una realtà sociale nella quale la scuola costituiva l'unico o il prevalente canale di formazione culturale, di socializzazione e di introduzione all'esperienza professionale. Oggi viviamo in una realtà più articolata in cui le agenzie e i canali formativi sono sempre più ricchi; è con questa realtà che la scuola deve misurarsi. Queste più articolate possibilità di formazione non rappresentano una diminuzione del ruolo della scuola e non la spodestano dal ruolo centrale che essa continua ad avere rispetto al processo formativo delle giovani generazioni; piuttosto la inducono ad assumere un ruolo più impegnativo, in quanto deve maturare nei giovani la capacità critica di lettura e di utilizzazione delle esperienze che conseguono al di fuori del canale scolastico.

Noi perderemmo una grande occasione, se ci limitassimo a dire che l'istruzione obbligatoria viene elevata di dieci anni; questo, a mio avviso, sarebbe un modo del tutto arretrato di affrontare il problema della com-

plexiva formazione culturale e professionale dei giovani. Oggi questo problema si pone in termini in parte diversi, con i quali bisogna misurarsi, avendo anche l'umiltà di acquisire dall'esperienza elementi di riflessione capaci di individuare linee nuove, non arretrate.

Nella mia replica ho citato un passaggio dell'ultimo rapporto dell'OCDE, in cui si afferma proprio la necessità di sciogliere il nodo inestricabile delle modalità di assolvimento e di avanzamento progressivo nell'istruzione obbligatoria.

Se oggi ci poniamo un traguardo che, rispetto alle realtà e alle possibilità del paese, ci sembra, se non avanzato, certamente impegnativo, non significa che questa sia l'ultima frontiera che in prospettiva si pone alle giovani generazioni per realizzare un livello adeguato di formazione.

Quindi, dobbiamo affrontare questo problema con un impegno di riflessione culturale, sociale e politica, che non ci porti a soluzioni riduttive.

A me sembra che il testo al quale è pervenuta la Commissione, anche se suscettibile di qualche perfezionamento formale — cui mi sono permessa di contribuire presentando emendamenti, che saranno poi distribuiti — persegua una linea equilibrata; ma non prevedere possibilità di realizzazione dell'istruzione obbligatoria, se non attraverso canali consolidati, senza tentare anche vie nuove, mi sembrerebbe una occasione mancata.

È per questi motivi che giudico l'ipotesi delineata con l'emendamento 5.0.3 assai interessante, positiva. Infatti, a mio avviso, la formula adottata laddove si parla dell'elevazione dell'istruzione obbligatoria, che inizia contestualmente al primo anno della nuova scuola secondaria superiore, per assicurare a tutti i giovani una formazione che corrisponda alle esigenze di elevazione culturale e di preparazione professionale è una formula semplice, ma indica anche la precisa volontà di superare culturalmente, concettualmente e istituzionalmente un dualismo tra formazione culturale e formazione professionale, che è fonte di non poche ambiguità, quasi che il possesso della cultura non rappresenti la condizione per esercitare in modo appropriato una professione e quasi che sia

possibile mai esercitare professionalità, se non avendo un patrimonio culturale adeguato.

Quindi, credo che sia importante dire che, ai fini dell'elevazione dell'istruzione obbligatoria, si debba perseguire il duplice obiettivo dell'elevazione culturale e della preparazione professionale.

Come conseguenza ne deriva che le modalità di assolvimento dell'istruzione obbligatoria siano articolate essenzialmente su due linee: una rappresentata dalla frequenza dei primi due anni della scuola secondaria superiore.

Vi è poi il punto *b)* dell'emendamento 5.0.3 che recita: «con la frequenza di corsi attivati nell'ambito dell'ordinamento scolastico e rispondenti alle finalità di cui al primo comma». A questo punto si offrono le modalità articolate di realizzazione che sostengo con convinzione, perchè rappresentano un modo nuovo di sperimentare moduli formativi basati sull'alternanza scuola-lavoro e sulla possibilità di integrazione tra formazione scolastica e formazione professionale, mantenendo netta la distinzione delle competenze. Anche sotto questo profilo mi sono permessa di presentare una formulazione del terzo comma che qui non illustro nel dettaglio, ma che precisa che la scuola rilascia la certificazione dell'assolvimento dell'istruzione obbligatoria mentre l'eventuale conseguimento di qualifiche resta di competenza delle regioni. Non si tratta quindi di una espropriazione della competenza delle regioni, ma della possibilità, sulla base di convenzioni previste già nell'articolo 30 del disegno di legge, che si realizzino forme di collaborazione tra la scuola e le regioni per corrispondere, ciascuno secondo la propria competenza, ad una finalità formativa che rispetto ai giovani è unitaria.

Raccomando in modo particolare — e forse mi rivolgo di più ai colleghi con i quali dialetticamente ci siamo misurati — di non vedere in questa formula un «mostriciattolo» attraverso il quale recuperare in qualche modo il ciclo corto, ma piuttosto una maturazione di quel processo di riflessione che tutti siamo andati facendo nel corso di questi anni e di queste ultime settimane per

misurarci con un problema che rappresenta per tutti i sistemi scolastici e formativi del mondo avanzato una grande sfida, una questione alla quale non si può rispondere solo con la diffidenza, ma alla quale conviene aprirsi con coraggio, avendo peraltro fermi i punti fondamentali che qui nel testo sono ben precisati quando si conclude: «La certificazione dell'assolvimento dell'istruzione obbligatoria è di esclusiva competenza dell'autorità scolastica».

Si tratta di modalità di realizzazione flessibile dei processi formativi, non di una ambiguità o di una abdicazione dalla competenza e dalla responsabilità specifica dello Stato in materia di istruzione scolastica.

Mi avvio rapidamente alla conclusione. La delega si è arricchita nei contenuti per il fatto che l'individuazione degli indirizzi viene appunto affidata all'esercizio della delega stessa, ma ciò è compensato con una indicazione di criteri e di finalità che impegnano il Governo, nella consultazione appropriata con alte istituzioni scientifiche e rappresentative, ad avere un dialogo che non sia in contraddizione con gli orientamenti del Parlamento e che quindi consenta in modo appropriato al Parlamento stesso di esercitare la sua funzione di controllo.

Si è dovuto di necessità prorogare di qualche mese i termini per l'esercizio della delega perchè la definizione degli indirizzi occuperà una fase prioritaria e pregiudiziale prima di poter definire piani di studio e programmi.

Inoltre l'articolo sulla delega si è arricchito di una parte importante che costituisce un contributo di grande rilievo rispetto all'ordinamento degli studi musicali complessivamente considerati. Infatti, se è vero che l'occasione delle norme di delega in materia di ordinamento degli studi musicali è offerta dalle necessità di definire l'assetto della scuola secondaria ad ordinamento musicale, è altrettanto vero che nei criteri di delega è indicata una linea organica della disciplina degli studi musicali precedenti alla scuola secondaria superiore, ed altresì vengono fissati i criteri per la trasformazione dei conservatori, considerati quali istituzioni di istruzione secondaria superiore.

Le ultime considerazioni che vorrei fare riguardano le procedure della delega. Il Governo è lieto di aver contribuito a far cadere qualche residuo dubbio sul fatto che si potesse immaginare un esercizio solitario del potere in materia tanto delicata e complessa.

Avevo già accolto in Commissione un emendamento del Gruppo comunista teso a prevedere la costituzione di una commissione che collabori con il Ministro; ho presentato ora un emendamento in cui si parla non di una commissione, ma di più commissioni almeno riferibili ai settori, perchè, essendo così complesse le materie da affrontare, non mi pare che sia possibile immaginare una unica commissione. Per quanto riguarda la definizione degli indirizzi, cioè l'aspetto più qualificato, caratterizzante e pregiudiziale della delega, l'articolo 24-*bis* impegna il Ministro *pro tempore* ad acquisire proposte e valutazioni dei massimi organi scientifici e rappresentativi e con una procedura di ampia garanzia e di coinvolgimento parlamentare.

So che saranno presentati emendamenti circa la sostituzione delle Commissioni di merito con una Commissione bicamerale. Non mi pronuncio in questo momento sull'argomento, ma ho dichiarato che, nel rispetto delle prerogative costituzionali, il Governo è disponibile a qualsiasi soluzione che dia ampia garanzia dell'associazione formale e sostanziale del Parlamento all'adempimento dell'esercizio della delega in una materia così impegnativa.

Concludo questa valutazione scusandomi con i colleghi di essermi forse troppo dilungata e rinnovando il mio ringraziamento non solo ai membri della Commissione, ma a tutti gli onorevoli senatori, che da settimane sono protagonisti pazienti e partecipi di una navigazione difficile. Se non erro, è però la prima volta che quest'Aula affronta in modo organico una scelta ed una decisione tanto impegnativa in materia di ordinamento scolastico, segnatamente della scuola secondaria, che giustamente è stata definita una parte rilevante della costituzione materiale del paese. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

MASCAGNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASCAGNI. Al Ministro credo sia sfuggita inavvertitamente una indicazione impropria quando, parlando del nuovo conservatorio, ha usato il termine di «istituzione dell'istruzione secondaria superiore». La parola «secondaria» non deve comparire.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Si intende: solamente superiore. Chiedo scusa.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari riunitasi questa mattina con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato, a maggioranza, alcune modifiche ed integrazioni al calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 22 al 29 marzo 1985, che risultano determinate nel modo seguente.

		— Disegno di legge n. 762. — Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Malta per la concessione di un contributo finanziario, effettuato a Roma il 4 e l'8 maggio 1984.
Venerdì	22 marzo (<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30)	— Disegno di legge n. 1237. — Conversione in legge del decreto-legge concernente ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unità sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni sanitarie (<i>Approvato dalla Camera dei deputati - scade il 29 marzo 1985</i>).
(se necessaria)	22 » (<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30)	— Disegno di legge n. 954. — Sanatoria per i ritardati versamenti dei prelievi comunitari di corresponsabilità sul latte (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>).
Martedì	26 marzo (<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30)	— Disegni di legge nn. 644, 972. — Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti alle preture e degli esami per la professione di procuratore legale (<i>dalla sede redigente per la sola votazione finale</i>).
		— Disegno di legge n. 1154. — Utilizzazione delle disponibilità residue sul Fondo investimenti e occupazione (FIO) (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>).

Mercoledì	27	marzo	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16)	
(La mattina è riservata alle sedute delle Commissioni)				— Autorizzazioni a procedere in giudizio (Doc. IV, n. 48, 49, 50, 47-54).
Giovedì	28	»	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30)	— Seguito dei disegni di legge nn. 52, 216, 398, 756. — Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore (<i>Seguito dell'esame degli articoli e votazione finale; a tal fine la seduta antimeridiana di venerdì 29 marzo si protrarrà ad esaurimento</i>).
»	28	»	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30)	
»	28	»	(<i>notturna</i>) (h. 21)	
Venerdì	29	»	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30)	

Poichè non sono avanzate proposte di modifica, le variazioni al calendario dei lavori assumono carattere definitivo.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13,25*).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA

Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari